

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie ODV – Sezione di TRIESTE"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R.361/2000, al D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato (OdV) denominata "*Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie OdV – Sezione di Trieste*" siglabile "*Anfaa ODV - Sez. di Trieste*" - di seguito "*ANFAA-TS*".

2. La denominazione dell'associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

3. L'ANFAA-TS non è Ente Morale.

4. L'ANFAA-TS ha sede legale nel Comune di Trieste in Via Donatello 3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori dei pubblici registri presso cui l'Associazione è iscritta.

5. L'ANFAA-TS è di fatto una sezione dell'ANFAA OdV, organizzazione di volontariato a carattere nazionale avente sede legale a Torino in via degli Artisti 36; come tale ANFAA-TS aderisce alla *mission* e alla *vision* di ANFAA OdV recependo integralmente il suo Statuto ed il suo Regolamento attuativo nonché ogni loro modifica e delibera.

6. L'Associazione *ANFAA OdV – Sez. di Trieste* ha propria autonomia di bilancio e amministrativa.

Art. 2 - Scopi e finalità

L' ANFAA Sez di Trieste è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, si prefigge lo scopo di promuovere e tutelare il diritto fondamentale di ogni minore a crescere in una famiglia, innanzitutto nella propria, di origine, anche attraverso adeguati sostegni, e quando questo non è possibile, in una famiglia affidataria nei casi di inidoneità dei genitori e/o parenti e in una famiglia adottiva quando è stato preventivamente accertato lo stato di adottabilità del minore stesso.

Art. 3 - Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'Art.2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'Art.5 del D.Lgs n.117/2017 e s.m.i, di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale:

[lett. d] - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse Sociale con finalità educanti;

[lett. i] - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse Sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

[lett. l] - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

[lett. w] - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende:

- studiare e perfezionare proposte di intervento in alternativa alla permanenza dei minori in situazioni familiari compromesse;
- intervenire presso le Istituzioni preposte affinché il diritto a crescere in una famiglia sia assicurato anche a tutti i malati e/o portatori di handicap;
- stimolare gli Enti Pubblici e la Magistratura minorile per la corretta attuazione delle leggi vigenti dirette a tutelare il diritto di ogni minore a crescere in famiglia, verificando anche la qualità degli interventi erogati;
- agire nei confronti delle Istituzioni preposte al fine di promuovere, realizzare e sostenere gli affidamenti familiari contribuendo anche come Associazione alla diffusione di una cultura accogliente e solidale;
- affermare il valore dell'adozione come genitorialità e filiazione vere, basate sul rapporto affettivo e reciprocamente formativo;
- operare per l'inclusione scolastica dei minori adottati e affidati;
- proporre forme di solidarietà dirette a prevenire l'abbandono dei bambini nei Paesi in via di sviluppo, attraverso la promozione di forme di sostegno alle famiglie in difficoltà e in loco dell'affidamento e dell'adozione, secondo le situazioni, nei Paesi stessi;
- assumere la rappresentanza legale di minori nei procedimenti giudiziari per tutelarne il superiore interesse.

1. Le attività promozionali di cui al comma precedente sono svolte dall'ANFAA-TS, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti volontari in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'ANFAA-TS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'Art.6 del D.Lgs n.117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta dell'Organo di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea dei Soci.

3. Nel caso l'ANFAA-TS eserciti attività diverse, l'Organo di Amministrazione ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'Art.13 c.6 D.Lgs n.117/2017 e s.m.i.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ANFAA-TS – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, e a tale scopo il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ANFAA-TS;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ANFAA-TS;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ANFAA-TS trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi da attività di raccolta fondi (ai sensi dell'Art.7 D.Lgs n.117/2017 e s.m.i);
- f) attività "diverse" di cui all'Art.6 del D.Lgs n.117/2017 e s.m.i;
- g) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs n.117/2017 e s.m.i.

3. L'esercizio Sociale dell'ANFAA-TS ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio ai sensi degli Art.13 e 14 del D.Lgs n.117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ANFAA-TS almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato su richiesta scritta.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale.

5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ANFAA-TS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. Si richiama quanto previsto dall'Art.8 c.3 D.Lgs.117/2017.

Art. 5 - Soci

Il numero dei Soci è illimitato.

Se il numero dei Soci diviene inferiore a quello minimo previsto per Legge, esso deve essere integrato entro un anno a norma dell'Art.32 c.1-bis D.Lgs.117/2017.

Possono far parte dell'Anfaa: i genitori adottivi, gli affidatari, gli adottati maggiorenni, gli affidati maggiorenni e le persone fisiche che condividono e operano secondo gli scopi e le finalità dell'organizzazione. L'adesione all'ANFAA-TS è a tempo indeterminato, e può venir meno solo nei casi previsti dall'Art.6 del presente Statuto.

I Soci afferenti all'ANFAA-TS sono a tutti gli effetti Soci di ANFAA a livello Nazionale.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. La deliberazione di ammissione è decisa dall'Organo di Amministrazione a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente.

2. L'Organo di Amministrazione comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.

3. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla delibera, è ammesso ricorso all'assemblea dei Soci.

4. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
5. La qualità di Socio cessa:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ANFAA;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ANFAA;
 - c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi sessanta giorni dall'eventuale sollecito scritto;
 - d) per decesso.
6. Il recesso ha effetto immediato dalla comunicazione dell'interessato al Organo di Amministrazione.
7. L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ANFAA sia all'esterno per designazione o delega.
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ANFAA.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ANFAA ed alla sua attività.
In modo particolare:
 - a) I Soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ANFAA-TS e ANFAA Nazionale ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto, dall'eventuale Regolamento interno dell'ANFAA e dalle delibere della sezione ANFAA-TS e ANFAA Nazionale;
 - di eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di frequentare i locali dell'Associazione;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri Sociali presentando richiesta scritta all'Organo di Amministrazione;
 - di ottenere il rimborso delle spese sostenute purché autorizzate dall'Assemblea dei Soci e documentate.
 - b) I Soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi Sociali della sezione ANFAA-TS e di ANFAA Nazionale;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV tutta;
 - a svolgere la propria attività verso terzi in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 - Organi dell'ODV (Organizzazione di Volontariato)

Sono organi dell'Organizzazione di Volontariato:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'OdA (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Art. 9 - L' Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ANFAA, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.
2. Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di due associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. L'Assemblea elegge un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione scritta del Presidente per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Inoltre, deve essere convocata quando l'Organo di Amministrazione ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima convocazione.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
8. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'Assemblea si esprime in tutti i casi di ricorso su rigetto all'ammissione di Socio.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs n.117/2017;

- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) elegge tra i Soci i componenti dell'Organo di Amministrazione approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) ratifica la sostituzione dei membri del Organo di Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dall'Organo di Amministrazione attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g) recepisce l'ammontare della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale ANFAA e gli eventuali contributi straordinari;
- h) delibera sull'esclusione dei Soci;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione ed attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto per la sua competenza;
- j) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- k) delega l'Organo di Amministrazione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ANFAA-TS;
- l) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'Art.16 del presente Statuto;
- m) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- n) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Art. 3 del presente Statuto.

2. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il mese di Aprile dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'Art.9 del presente Statuto.

2. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 - Organo di Amministrazione (OdA)

L'Organo di Amministrazione, di seguito OdA, è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea dei Soci ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea dei Soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

In particolare l'OdA svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) redige e presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs n.117/2017 e s.m.i.;
- c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d) sottopone all'Assemblea dei Soci le proposte di esclusione dei Soci;
- e) informa l'Assemblea dei Soci sull'ammontare delle quote Sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari deliberate dall'ANFAA Nazionale;
- f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Art.3 comma 4 del presente Statuto;
- g) ha facoltà di costituire Comitanti (REGOLAMENTO), a cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

1. L'OdA è composto da un minimo di tre un massimo di sette Amministratori tutti scelti fra le persone fisiche associate ed iscritte nel Libro Soci da almeno un mese nel libro degli associati. L'OdA dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del OdA: in questo caso l'Assemblea dei Soci può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'Art.2382 del Codice Civile riguardo cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero degli Amministratori in seno all'eligendo Organo di Amministrazione.

3. Tutte le cariche associative sono svolte in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Agli Amministratori possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ANFAATS, entro i limiti massimi e alle condizioni preliminarmente stabilite dall'Assemblea dei Soci.

4. L'OdA elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

5. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ANFAA-TS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dall'Organo di Amministrazione.

6. In caso dimissioni, esclusione o morte degli Amministratori prima della scadenza del mandato, l'OdA provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria dei Soci e dura sino alla scadenza del mandato dell'OdA. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea dei Soci provvede alla surroga mediante elezione.

7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8. L'OdA è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dall'Organo di Amministrazione.

9. L'OdA è convocato dal Presidente quattro volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei componenti. Ogni Amministratore è tenuto a partecipare annualmente ad almeno metà sedute del OdA, a pena di decadenza.

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Organo di Amministrazione.

11. I verbali delle sedute dell'OdA, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del OdA tenuto a cura del Organo medesimo.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri dell'OdA presenti. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza

14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al precedente comma 12 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 13 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni dell'OdA, sovrintende a tutte le attività dell'ANFAA-TS, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ANFAA-TS, convoca e presiede l'OdA, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea di Soci, convoca l'Assemblea dei Soci, convoca l'Organo di Amministrazione.

2. Il Presidente è eletto tra i componenti dell'OdA, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto l'OdA e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo OdA.

5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del OdA e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente l'OdA per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dall'OdA alla prima riunione utile.

6. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 14 - Organo di Controllo

1. Qualora ricorrano le fattispecie previste dall'Art.30 D.Lgs.117/2017, l'Associazione si doterà di un Organo di Controllo formato da un revisore legale dei conti iscritto nel relativo registro. Si applica l'Art.2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, vigila sull'osservanza della Legge e degli Statuti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, contabile ed organizzativo, sul funzionamento dell'Associazione e sulla conformità della linee guida dell'eventuale bilancio sociale. All'Organo di Controllo sono concessi tutti i poteri ispettivi e di controllo necessari. L'Organo di Controllo può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e alla fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

2. Nel caso del superamento dei limiti previsti dall'Art. 31 del D.Lgs.117/2017 l'Organo di Controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti.

3. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a cinque volte consecutive.

Art.15 - Libri Sociali

L'Associazione è obbligata a tenere i seguenti libri Sociali:

- il libro dei Soci, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- altri eventuali libri Sociali, tenuti dai rispettivi altri Organi Sociali;
- il registro dei volontari assicurati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi degli Artt. 17-18 DL n. n.117/2017.

I Soci iscritti da almeno un mese nel libro degli associati nel libro degli associati, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi prendendone visione, previa richiesta scritta all'OdV, presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - Volontari

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ANFAA-TS le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti massimi e alle condizioni preliminarmente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

2. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art.17 D.Lgs n.117/2017 e s.m.i, anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 dd.28/12/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'OdA il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

3. La qualità di *volontario* è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con ANFAA-TS.

4. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro ai sensi dell'Art.18 D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i.

Art. 17 - Lavoratori

L'ANFAA TS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Art. 18 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'Art.9 del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.

2. In caso di scioglimento ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'Art.45 c.1 del D.Lgs n.117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, con priorità all'ANFAA Nazionale, oppure, in mancanza, alla Fondazione Promozione Sociale di Torino o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 3 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 19 - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.Lgs n.117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.